

IL NUOVO “SPESOMETRO”

Del Dott. Stefano Monti

Gli operatori finanziari devono comunicare entro il 12 novembre 2013 (provvedimento del 2 luglio 2013) i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).

Nella comunicazione devono essere indicati:

i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l'acquisto gli importi complessivi di ogni singola transazione la data in cui è stata effettuata la transazione il codice fiscale dell'operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Esattamente, va indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l'apposito codice identificativo.

A regime, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere inviate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

il nuovo modello da utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva è stato introdotto con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013.

Le scadenze per l'anno di imposta 2012

Per i soggetti che provvedono alla liquidazione mensile la scadenza per l'invio del modello è il 12 novembre.

Per i soggetti che provvedono alla liquidazione trimestrale la scadenza per l'invio del modello è il 21 novembre

La struttura del modello

Si tratta peraltro di un modello piuttosto complesso, composto dai numerosi quadri:

un frontespizio dove vanno indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione (tipo di invio, modalità di comunicazione dei dati, ecc.);

una serie di quadri, che in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare:

- quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
- quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
- quadro BL: operazioni con soggetti non residenti aggregate
- quadro FE: fatture emesse – documenti riepilogativi
- quadro FR: fatture ricevute – documenti riepilogativi
- quadro NE: note di variazione emesse
- quadro NR: note di variazione ricevute
- quadro DF: operazioni senza fattura

- quadro FN: operazioni con soggetti non residenti
 - quadro SE: acquisti servizi da non residenti – operazioni con San Marino
 - quadro TU: operazioni legate al turismo
- ➔ un quadro finale, definito TA, che nella sostanza è una sorta di riepilogo delle operazioni che sono state evidenziate nei quadri precedenti, ripartite per categoria.

Le modalità di compilazione del modello

I contribuenti possono scegliere se inviare i dati in forma aggregata ovvero in forma analitica:

la scelta va evidenziata nel frontespizio;

comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

per gli acquisti da operatori economici sammarinesi;

per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d'affari non superiore ad €7.000). Come è stato correttamente osservato, si tratta di un aspetto non semplice da gestire per i fornitori di prodotti agricoli: infatti, mentre per gli acquisti si tratta di un aspetto facilmente verificabile, per le cessioni non sempre si conosce la natura e il regime contabile prescelto dall'acquirente; per la comunicazione degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Gli enti non commerciali e le operazioni da indicare nel modello

Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio ed alla compilazione del cd Spesometro adempimento introdotto dal DL 21 n. 78/10.

In particolare in relazione alle operazioni poste in essere la circolare ministeriale n.24/E/11 precisa che oggetto della comunicazione sono le operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Si tratta quindi, per gli enti non commerciali, di un obbligo "parziale" in quanto lo stesso non coinvolge le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente.

Occorre poi evidenziare che nell'ambito del terzo settore potrebbero verificarsi alcune situazioni che potrebbero ingenerare dubbi circa la corretta esecuzione dell'adempimento in questione come ad esempio per le associazioni che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. n.398/91. Sul punto l'Amministrazione finanziaria non ha ancora chiarito se nel modello Spesometro l'ente debba inserire, oltre alle operazioni attive (fatture e corrispettivi) anche i dati delle operazioni passive atteso che in relazione ad esse, proprio per le caratteristiche di tale regime, non sussiste alcun obbligo di registrazione ma di mera conservazione. Il parere della stampa specializzata è orientato nel comunicare solo le operazioni attive rilevanti ai fini IVA.

In molti casi inoltre gli enti non commerciali in particolare quelli sportivi prevedono nello statuto un esercizio sociale che non coincide con l'anno solare. Sul punto occorre prestare attenzione sul fatto che a differenza delle imposte ai fini IRES ed IRAP lo spesometro rientra nella disciplina IVA che pertanto segue sempre l'anno solare.

In tali situazioni gli enti compileranno il modello inserendo i dati in riferimento all'anno solare che in questo caso specifico però coinvolge due esercizi sociali.